

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 119 a iniziativa della Consigliera Ruggeri

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 2021, N. 10  
(INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'ISTITUZIONE  
DEI GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DA FONTI RINNOVABILI E  
DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è volta a modificare il testo della legge regionale 11 giugno 2021, n. 10, ad oggetto: "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili".

Alcuni articoli di questa legge hanno introdotto adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e dalla stessa direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, andando di fatto a limitare lo sviluppo di queste forme virtuose di utilizzo dell'energia rinnovabile, nonostante quanto riportato al comma 6 dell'articolo 21 della suddetta direttiva UE 2018/2001, che recita: "Gli Stati Membri devono predisporre un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva", ed al comma 4 dell'articolo 22 "Comunità di energia rinnovabile", ovvero: "Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile."

La legge regionale che si vuole modificare inserisce adempimenti che appaiono in contrasto con lo spirito della normativa europea e nazionale quando prescrive:

- nel caso di CER costituita da enti locali, l'obbligo di adozione di un protocollo d'intesa redatto sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;
- la condizione che i membri della CER, per essere considerati soggetti produttori di energia, autoconsumino annualmente almeno il 40% dell'energia prodotta;
- che le CER predispongano un "bilancio energetico annuale" e adottino un "programma triennale di interventi finalizzato ad incrementare la quota di autoconsumo di energia rinnovabile prodotta nonché a ridurre i consumi di energia", da inviare al tavolo tecnico di cui all'articolo 6 del provvedimento.

Le suddette prescrizioni, contenute in una legge nata per agevolare le comunità energetiche con la previsione di incentivi finanziari, di fatto vanno ad ostacolare e limitare le comunità, in quanto:

- limitano la libertà di azione degli enti locali, obbligandoli senza motivo all'adozione di un protocollo di intesa rigido, secondo uno schema tipo preordinato dalla Regione;
- la previsione del 40% di autoconsumo della CER per mantenere la qualifica di soggetto produttore di energia, prevista dal comma 4 dell'articolo 3, è un vincolo arbitrario, che peraltro può sollevare profili di illegittimità in quanto non previsto dalla legge nazionale. Appare peraltro un vincolo inutile per le finalità della legge, in quanto al comma 3 dell'articolo 5 è già previsto che il sostegno finanziario regionale sia riservato alle CER che garantiscono una quota minima di autoconsumo del 60% dell'energia prodotta;
- appesantiscono gli adempimenti da parte delle CER.

Con questa proposta di modifica alla legge regionale 10/2021 si vanno a correggere le criticità sopra elencate.

Per ultimo, si osserva che legge regionale più recente che tratta lo stesso tema, ovvero la legge dell'Emilia Romagna del 27 maggio 2022 n. 5, non contiene nessuno degli obblighi a carico delle CER che si vogliono togliere con questa proposta di legge.

Dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche.